

Sentenza n° 92/2025 pubblicata
il 28/10/2025
Rep. 118/2025 del 28/10/2025

N. RG 43-1/2025

L.C. 23
2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Perugia

III Sezione Civile - Ufficio Procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Perugia, III Sezione Civile, Ufficio Procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott.ssa Teresa Giardino	Presidente
Dott.ssa Stefania Monaldi	Giudice rel.
Dott.ssa Sara Fioroni	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 43-1/2025 r.g. promosso da Pietro Chessa (c.f. CHSPTR47S08G1470), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Peruzzi, per la dichiarazione di **apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI** nei confronti di **Cosimo Pira** (c.f. PRICSM52S02I448H),

Ottaviani



OTG. S. S. S.



OTUSNIS

P.Q.M.

l'apertura della liquidazione controlla nei confronti di **Cosimo Pira** (c.f. PRICSM52S02I448H),

OTUSNIS

nomina

la dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore la dr.ssa Marta Mari, la quale provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss CCI; relazionerà al giudice delegato, con cadenza semestrale, sull'esecuzione del programma di liquidazione e presenterà, terminata l'esecuzione, il rendiconto per l'approvazione; provvederà alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori per eventuali osservazioni e quindi al giudice delegato seguendo il procedimento di cui all'art. 275 CCI;

provvederà a rimettere al Giudice delegato, a seguito di documentata istanza del ricorrente, le proprie valutazioni in merito alla quota di reddito da destinare alla procedura in quanto eccedente il limite da determinare ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCI nonché in ordine ai beni che, per infruttuosità, dovranno essere esclusi dalla liquidazione (ferma la possibilità di richiedere di posticipare la liquidazione dell'autovettura, ove il suo



utilizzo sia necessario per esigenze lavorative o familiari, al termine delle operazioni di liquidazione);

a rimettere al Giudice delegato apposita relazione illustrativa in merito all'esercizio di azioni ex art. 274 CCI;

avverte

che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata, starà in giudizio il liquidatore;

ordina

al debitore sottoposto a liquidazione controllata – ove eserciti attività d'impresa - di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi, che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo; in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC le notifiche avverranno mediante deposito in cancelleria

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone



l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia, ove istituito e presente. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, il Liquidatore curerà la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese e provvederà alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati.

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori, ai titolari dei diritti

sui beni in liquidazione;

avverte che durante la liquidazione controllata è fatto divieto di esperire azioni esecutive e cautelari individuali e che pertanto dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 d. lgs. 14/2019);

rimette al giudice delegato la fissazione del limite ex art. 268 co. 4 lett. b) ed ogni determinazione in merito a beni da escludere dalla liquidazione ed all'esercizio di azioni a tutela delle ragioni della massa.



Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24.10.2025

Il Presidente

dott.ssa Teresa Giardino

Il Giudice estensore

dott.ssa Stefania Monaldi

ESTRATTO
E' copia conforme all'originale
Perugia, 28/10/2025
Il FLV
(Dott.ssa)

